

C.T. Reg. Milano 28.12.2015 n. 5657/30/15

Data: 23.3.2016 11:06:30

STUDIO  
MENICHINI  
DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
Sistema Integrato

---

C.T. Reg. Milano 28.12.2015 n. 5657/30/15

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.E. adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo l'annullamento parziale di una cartella esattoriale emessa in esito al controllo, ex art. 36 bis DPR n. 600/73, della dichiarazione Mod. 770/08.

In tale atto l'Ufficio riprendeva a tassazione due omessi versamenti di ritenute d'acconto, oltre interessi e sanzioni.

La ricorrente precisava di avere correttamente versato in data 16 febbraio 2007 l'importo di euro 1.350,00 per ritenute effettuate su compensi corrisposti nel mese di gennaio 2007; che detto versamento veniva imputato dall'Ufficio all'annualità 2006, nonostante avesse presentato istanza di annullamento in autotutela e prodotto copia del modello di pagamento comprovante la tempestività di detto versamento.

Per quanto riguardava la ritenuta da versare il 16 agosto 2007, riconosceva l'omesso versamento.

L'Ufficio si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, essendo stato spedito il ricorso alla Direzione Provinciale II Ufficio di Milano 6 in luogo della Direzione Provinciale I, Ufficio di Milano 5.

La Commissione adita accoglieva in parte il ricorso annullando la ripresa afferente il versamento del 16 febbraio 2007 e confermando la ripresa afferente il versamento del 16 agosto 2007.

Propone gravame l'amministrazione la Direzione Provinciale II di Milano, insistendo per l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di legittimazione passiva essendo stato notificato il ricorso ad Ufficio del tutto diverso.

Nel merito ribadisce che l'errore materiale commesso dalla contribuente avrebbe dovuto essere sanato mediante presentazione di dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa la periodo d'imposta successivo.

La contribuente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con la refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

### MOTIVI

L'Ufficio lamenta omessa "e/o" insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla eccepta inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, essendo stato il ricorso notificato alla Direzione Provinciale II di Milano in luogo della Direzione Provinciale I.

Conseguentemente chiede che venga dichiarata la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e l'estromissione del giudizio.

Tale motivo di gravame deve essere disatteso.

Infatti il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione si configura solo quando nel

ragionamento del giudice sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Pertanto, i giudici di prime cure, con motivazione assolutamente scevra da vizi logici ed errori giuridici, hanno espresso correttamente il proprio convincimento.

Anche la asserita carenza di legittimazione processuale della Direzione Provinciale II deve essere rigettata.

Infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato nella recente sentenza della S.C. del 6 marzo 2015, n. 4551, "la notifica da parte del contribuente dell'atto di impugnazione presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate non territorialmente competente, perché diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta né nullità né decadenza dell'impugnazione. A tale conclusione si giunge sia per il carattere unitario della stessa Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità".

Nel merito è del pari da rigettare l'asserito errore materiale commesso dalla contribuente nella compilazione di un rigo della dichiarazione Mod. 770/08, errore che avrebbe dovuto essere sanato mediante presentazione di dichiarazione integrativa.

Infatti dall'esame della documentazione agli atti emerge che nessun errore è stato commesso dalla contribuente nella compilazione della dichiarazione.

Probabilmente, l'unica omissione commessa attiene alla compilazione del mod. F24 laddove non era stato specificato il mese di riferimento ma in merito nessuna censura è stata mai evidenziata dall'amministrazione.

La natura della controversia comporta la compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza impugnata. Spese compensate.